

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 135 |
| Sull'ordine dei lavori | 135 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 136 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 140 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato</i>) | 137 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>) | 141 |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). COM(2023) 166 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) | 138 |
| ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>) | 145 |
| Sull'ordine dei lavori | 139 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23). | |
| Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) | 139 |
| Audizione, in videoconferenza, del dott. Matteo Luigi Bianchi, consigliere nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e membro italiano del Comitato europeo delle regioni | 139 |

| | |
|---|-----|
| Audizione della dott.ssa Giorgia Sorrentino, coordinatrice della Commissione affari europei del Consiglio nazionale dei giovani | 139 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 139 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 8.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che, in considerazione delle numerose risultanze emerse nel ciclo di audizioni, sarebbe opportuno posticipare di qualche ora la discussione del documento da lui predisposto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, precisa che la fascia oraria preferibile dal punto di vista logistico, funzionale alle esigenze di numerosi gruppi, è quella delle ore 13. I commissari della Lega faranno lo sforzo di essere presenti in Commissione malgrado sia programmata, per quello stesso orario, una riunione del Gruppo parlamentare. I continui cambiamenti della programmazione dei lavori dell'Assemblea impongono un continuo aggiornamento delle convocazioni della Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) chiede chiarimenti circa il termine per l'espressione del parere ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Sottolinea la delicatezza del tema che ha numerose implicazioni con altri importanti filoni dell'attività legislativa.

Piero DE LUCA (PD-IDP) sottolinea che sarebbe stato più apprezzabile da parte del collega relatore motivare la richiesta di rinvio con le difficoltà, ancora presenti in seno alla maggioranza, circa la messa a punto del documento, invece di evocare l'esigenza di assemblare le risultanze emerse nel corso delle audizioni. Rileva che, essendo già stata diffusa la bozza di parere, sarebbe opportuno aggiornare i lavori della Commissione, eventualmente anche alle ore 13.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), pur comprendendo le ragioni di posticipare l'esame del documento, rileva che alle ore 13 è previsto l'esame di due significativi provvedimenti.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO prende atto dell'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio da parte della Commissione sui contenuti del documento, che potrà essere esaminato nella seduta delle ore 13.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sull'ordine dei lavori.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) suggerisce, per ottimizzare i lavori della Commissione, di anticipare l'esame del testo unificato C. 249 e abb. recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la

tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, di cui è relatrice, nonché della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle asserzioni ambientali, di cui è relatrice la collega De Monte.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) concorda sulla proposta della collega Rossello limitatamente all'anticipazione dell'esame del testo unificato C. 249 e abb.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso d'iniziare subito l'esame del testo unificato C. 249 e abb., previsto per la seduta delle ore 13.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 8.50.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Testo unificato C. 249 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte all'esame della Commissione, frutto di un ampio ed encomiabile lavoro della Commissione di merito, reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche ed introduce misure volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione,

con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori informazioni, segnala in questa sede che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche. L'articolo 2 della proposta disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti. L'articolo 3 detta alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l'adozione e l'affidamento dei minori. L'articolo 4 riguarda invece l'utilizzo delle informazioni sullo stato di salute per pregresse patologie oncologiche con riferimento all'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale. L'articolo 5 contiene, da ultimo, le disposizioni transitorie e finali.

Ricorda che, sul piano delle politiche europee adottate in materia, il 3 febbraio 2021, la Commissione europea ha adottato la comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro in cui ha preannunciato iniziative volte ad affrontare il tema dell'equità dell'accesso ai servizi finanziari (comprese le assicurazioni) attraverso un codice di condotta e una riflessione sulle soluzioni a lungo termine. Il documento, definito dalla presidente della Commissione europea von Der Leyen una « *colonna portante di una solida Unione europea della salute* » rileva che attualmente l'Europa, pur rappresentando un decimo della popolazione mondiale, registra un quarto dei casi di cancro nel mondo.

Rileva che, secondo studi condotti dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), il numero dei casi – in mancanza di un intervento mirato – è destinato ad aumentare di oltre il 24 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nell'UE. Dalle stime effettuate risulta, inoltre, che l'impatto economico complessivo del cancro in Europa

superi i 100 miliardi di euro annui. Peraltro, la pandemia di COVID-19 ha avuto forti ripercussioni negative sulla cura di questa malattia, avendo in molti casi costretto all'interruzione di azioni di prevenzione e trattamenti, provocato ritardi nelle diagnosi e inciso sull'accesso ai farmaci.

Con l'intento di invertire questa tendenza, il Piano europeo contiene azioni destinate a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi dagli Stati membri, riflettendo l'impegno politico a non lasciare nulla di intentato nella lotta contro il cancro. Il documento sottolinea la necessità di misure per favorire l'integrazione sociale e il reinserimento nel luogo di lavoro per malati di cancro e persone già affette da patologie oncologiche e si pone l'accento sull'iniquinà delle condizioni di accesso ai servizi finanziari anche dopo anni dalla guarigione o remissione della malattia.

Fa altresì presente che il 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia europea nella lotta contro il cancro nella quale chiede, tra l'altro, l'adozione di una direttiva contro la discriminazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, nonché l'equa attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito.

Auspica conclusivamente, ove non vi siano obiezioni, che la Commissione si esprima sul provvedimento già nel corso della seduta odierna.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del Gruppo PD-IDP su un provvedimento di grande rilievo sociale e tanto lungamente atteso.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, dà lettura della proposta di parere (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

— Intervengono il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto ed il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2023) 234 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione — Parere motivato*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di questa mattina.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, richiama succintamente il ciclo conoscitivo promosso dalla Commissione in relazione alle problematiche evidenziate dalla proposta di direttiva.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, nell'illustrare i contenuti del parere, soffermandosi sulle limitatissime modifiche formali apportate rispetto al testo diffuso ieri sera, nota che la proposta di direttiva prevede una serie di misure da valutare positivamente, agli articoli 4 e 6, in tema di formazione anticorruzione. Resta tuttavia poco chiaro, quanto generico, il riferimento al principio di sussidiarietà che dovrebbe essere sotteso alla proposta ed evidenzia l'ampiezza e la genericità dei beni giuridici citati che s'intendono tutelare con la proposta di direttiva, e la conseguente incertezza del nesso tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti mediante i quali raggiungerli.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, richiama le tensioni in seno alla maggioranza, rese evidenti dal ritardo con il quale

è stato predisposto il parere. A fronte di un ciclo di audizioni di assoluta qualità, non può condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la maggioranza: essa infatti rimette in discussione tutto l'impianto della proposta legislativa della Commissione, negando un'interpretazione innovativa dell'articolo 83 TFUE, in materia di diritto penale sostanziale. Si tratta di un segnale pessimo che ostacola l'adozione di uno strumento particolarmente importante nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Un segnale dato in una data particolarmente tragica per la storia del nostro Paese, quale quella della strage di via D'Amelio. Osserva inoltre che le argomentazioni di merito, prettamente politiche, inserite nella proposta di parere, non possono essere accettate, né vale l'argomento, parimenti fatto valere nella proposta, che essa non sarebbe in linea con le convenzioni internazionali.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE) argomenta il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere motivato a partire dalle risultanze emerse nel corso delle audizioni: tali apporti conoscitivi hanno delineato le carenze in ordine ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nel richiamare la sostanziale inefficacia del reato di abuso d'ufficio nel nostro sistema, stigmatizza il ricorso, nel quadro di una direttiva, ad una normativa eccessivamente dettagliata in un contesto europeo segnato da tradizioni e valori giuridici diversi.

Raffaele BRUNO (M5S) richiama la posizione contraria del suo Gruppo alla proposta di parere motivato.

Stefano CANDIANI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'importanza di un parere che chiede alle Istituzioni europee di motivare meglio il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Occorre molta prudenza di fronte alla tentazione di abbattere delle linee di contenimento istituzionale tra i diversi livelli di governo: è questo il senso ultimo del principio di sussidiarietà.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e

sottolinea come le audizioni dedicate ad un provvedimento complesso abbiano permesso di approfondirne i profili di criticità, puntualmente evidenziati nel parere motivato.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea OSTELLARI ringrazia il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, dichiarandosi a favore della proposta di parere motivato.

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO, associandosi alle considerazioni svolte dal sottosegretario Ostellari, ricorda l'ampio arsenale normativo già a disposizione del legislatore italiano, per contrastare i diversi fenomeni corruttivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, onorevole Giordano (*vedi allegato 2*).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali).

COM(2023) 166 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice, onorevole De Monte (*vedi allegato 3*).

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di posticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine dello svolgimento delle audizioni informali.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2023.

Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e

dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.35.

Audizione, in videoconferenza, del dott. Matteo Luigi Bianchi, consigliere nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e membro italiano del Comitato europeo delle regioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.25.

Audizione della dott.ssa Giorgia Sorrentino, coordinatrice della Commissione affari europei del Consiglio nazionale dei giovani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.25 alle 18.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.10 alle 18.20.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
C. 249 ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che l'impianto complessivo del provvedimento è pienamente coerente con gli indirizzi assunti dalla Commissione europea con la comunicazione recante il Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021) 44 final) con la quale ha preannunciato iniziative volte ad affrontare il tema dell'equità dell'accesso ai servizi finanziari (comprese le assicurazioni) attraverso un codice di condotta ed una riflessione sulle soluzioni a lungo termine;

evidenziato che questi orientamenti sono stati da ultimo riaffermati dal Parla-

mento europeo che il 16 febbraio 2022 ha approvato una risoluzione sulla strategia europea nella lotta contro il cancro nella quale chiede, tra l'altro, l'adozione di una direttiva contro la discriminazione dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, nonché l'equa attuazione delle direttive sui servizi finanziari, quali la direttiva relativa ai contratti di credito;

evidenziata la portata delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. riguardanti rispettivamente l'accesso ai servizi finanziari, bancari ed assicurati ed alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, rispondenti alle problematiche evidenziate nella Comunicazione della Commissione europea e nella risoluzione del Parlamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2023) 234 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di esperti e rappresentanti delle istituzioni nonché degli organismi associativi interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

la Commissione europea intende introdurre un quadro giuridico organico dell'UE in materia di lotta contro la corruzione, vincolando gli Stati membri all'adozione di un complesso di disposizioni relative a tre profili: l'armonizzazione minima di un'ampia serie di fattispecie di reato riconducibili al fenomeno corruttivo; le misure per la prevenzione della corruzione; gli strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la Commissione giustifica l'intervento legislativo rilevando che il quadro normativo europeo in materia è attualmente frammentato e parziale, essendo ri-

conducibile ad atti che riguardano specifici aspetti del fenomeno, quali la corruzione nel settore privato, quella dei funzionari UE, la tutela del bilancio europeo contro le frodi, il riciclaggio;

la Commissione sottolinea altresì la necessità di un nuovo strumento che tenga conto in particolare della Convenzione dell'ONU contro la corruzione (UNCAC), siglata a Merida, ed adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003, ritenuta il più esaustivo strumento giuridico internazionale in questo campo, che include norme concernenti sia il profilo della prevenzione che quello della repressione;

nel preambolo della proposta non risultano adeguatamente né la necessità né il valore aggiunto della stessa, non accompagnata da alcuna valutazione d'impatto ma soltanto da una mera ricognizione del lavoro istruttorio che ha preceduto l'elaborazione del testo normativo, nonché dal quadro delle diverse opzioni che in esito a tale attività preparatoria sono state prese in considerazione per realizzare l'obiettivo del miglioramento del contrasto alla corruzione;

le diverse argomentazioni utilizzate dalla Commissione europea a giustificazione della proposta sono in misura non trascurabile di natura metagiuridica, non fondandosi su un'analisi rigorosa dei dati relativi alle fattispecie criminali oggetto della proposta e delle relative previsioni legislative nazionali ma su indici di percezione del livello di corruzione o del livello di

rischio di corruzione da parte di cittadini o imprese;

osservato al riguardo che:

a) la Convenzione UNCAC impone la penalizzazione di un insieme determinato di fattispecie criminali, segnatamente la corruzione di pubblici ufficiali nazionali, la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche, la sottrazione, l'appropriazione indebita od altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale, il riciclaggio dei proventi del crimine, l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia;

b) la Convenzione, tuttavia, prevede un'incriminazione meramente facoltativa per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, la corruzione nel settore privato, e l'arricchimento illecito nonché altre fattispecie disciplinate dalla proposta della Commissione europea: appare quindi difficilmente giustificabile la sovrapposizione tra fenomenologie criminali radicalmente dissimili che potrebbe alimentare il rischio di realizzare squilibri non trascurabili in termini di proporzionalità del sistema; la stessa diversificazione operata dalla Convenzione sottende infatti la consapevolezza delle Parti contraenti in ordine all'adozione di un approccio regolatorio prudenziale, rispettoso della diversità e delle dinamiche dei diversi ordinamenti statali;

c) ne discende che l'intervento normativo a livello unionale, obbligando alla criminalizzazione di una serie eterogenea di fattispecie di reato, valutate in maniera diversa a livello internazionale, corre il rischio di porre su uno stesso piano veri e propri obblighi convenzionali insieme a semplici raccomandazioni;

d) dal momento che la Convenzione UNCAC, incidendo su materie oggetto di competenza concorrente, è stata firmata e ratificata sia dall'Unione sia dai suoi Stati membri, la decisione in merito a quali aspetti della medesima Convenzione debbano essere attuati a livello unionale oppure a livello nazionale va dunque operata in ogni caso in coerenza con i tre principi fondamentali dei Trattati in materia di ri-

parto ed esercizio delle competenze (attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità);

e) l'estensione della disciplina, tale da coprire, tra l'altro, la definizione delle fattispecie di reato, delle pene principali e accessorie, delle attenuanti e aggravanti, della responsabilità delle persone giuridiche, e della prescrizione, unitamente al grado di dettaglio impiegato nelle singole disposizioni, suscitano forti dubbi anche per quanto riguarda la stessa coerenza alla base giuridica individuata dalla Commissione europea, atteso che proprio l'articolo 83 TFUE legittima le Istituzioni europee alla previsione di sole norme minime, relative alla definizione dei reati e delle sanzioni;

f) nell'ottica della Commissione europea, i delitti di corruzione costituirebbero una grave minaccia per la « democrazia », la « stabilità e la sicurezza della società », i « valori universali su cui si fonda l'Unione europea », lo « Stato di diritto », l'intervento dell'Unione si renderebbe altresì necessario per salvaguardare la concorrenza, la crescita economica sostenibile, l'efficienza della spesa pubblica: in tal senso non può non rilevarsi l'ampiezza e la genericità dei beni giuridici citati che s'intendono tutelare, e la conseguente incertezza del nesso tra gli obiettivi dichiarati e gli strumenti mediante i quali raggiungerli;

g) nonostante la Commissione europea rilevi un'asserita difformità tra gli Stati membri nella disciplina delle singole incriminazioni prese in considerazione dalla proposta, è lo stesso preambolo alla disciplina a smentire l'assunto in base al quale vi sarebbero profonde differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, laddove indica che, in realtà, nella quasi totalità delle Nazioni dell'UE sono già esaurientemente contemplate le incriminazioni di cui si propone l'introduzione;

h) appare peraltro fisiologico, se non necessario, che in talune circostanze un determinato fenomeno criminale presenti specificità quanto alla sua definizione penalistica nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali, considerate le inevitabili

peculiarità di contesto e di cornice giuridico-costituzionale dei singoli Stati membri;

i) in relazione alla repressione transnazionale del fenomeno corruttivo inteso in senso lato si fa presente che è già pienamente operante dall'1 giugno 2021 la cosiddetta Procura europea (EPPO) – alla quale, peraltro, l'Italia ha aderito ai sensi della disciplina di cooperazione rafforzata – e che la direttiva 2017/1371/UE prevede che proprio tale organismo sia incaricato d'indagare, perseguire e portare in giudizio reati quali frodi, corruzione e riciclaggio che ledano gli interessi finanziari dell'Unione;

j) l'asserito carattere transnazionale del fenomeno criminale oggetto della disciplina, invocato dalla Commissione europea a sostegno della conformità dell'intervento normativo al principio di sussidiarietà, non appare interamente dimostrato quanto meno con particolare riferimento ad alcune fattispecie definite nella proposta, segnatamente il reato di intralcio alla giustizia e quello di abuso di ufficio;

k) in particolare, la disciplina della prescrizione, che per diversi reati prevede l'allungamento significativo dei termini di prescrizione, potrebbe determinare ulteriori squilibri di sistema, ed appare persino contraddittoria con altre politiche dell'Unione europea, quali quelle tendenti a condizionare l'ottenimento dei fondi europei alla riduzione dei tempi dei processi penali e, più in generale, all'efficientamento della giustizia;

l) con riferimento al regime delle pene accessorie, ed in particolare alla sanzione dell'impedimento alla candidatura della persona perseguita per reati di corruzione, appare non privo di fondamento l'argomento in base al quale potrebbe risultare non conforme al principio di attribuzione (ed in ogni caso al principio di sussidiarietà) l'opzione della Commissione europea di estendere l'esercizio della competenza legislativa dell'UE in diritto penale fino a incidere sulle disposizioni che regolano lo svolgimento del processo democratico nelle elezioni nazionali;

valutate positivamente le previsioni, di cui all'articolo 3 della proposta, dedicato alla prevenzione della corruzione, che obbligano gli Stati membri a disporre di misure adeguate, come campagne di informazione e sensibilizzazione, e programmi di ricerca e istruzione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti nocivi della corruzione, e quelle di cui all'articolo 6 intese a configurare una specifica formazione anticorruzione alle autorità competenti ed ai funzionari pubblici, assicurando risorse adeguate a tale scopo;

considerando altresì che l'articolo 4 della proposta obbliga gli Stati membri a dotarsi di organismi specializzati nella prevenzione e nella repressione della corruzione, che devono essere indipendenti, così come ha fatto l'Italia con l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

ritenuto, alla luce delle argomentazioni sopra riportate che la proposta in esame esorbita dalla base giuridica richiamata a suo fondamento nella misura in cui essa disciplina reati ulteriori rispetto a quello di corruzione in senso stretto, privi peraltro del requisito della transnazionalità, relativamente ai quali l'UE non ha la competenza ad adottare norme di armonizzazione;

osservato in ogni caso che, anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all'articolo 83 del TFUE, la proposta risulterebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quella di proporzionalità. Ciò in quanto essa detta, senza che sia dimostrata la necessità ed il valore aggiunto dell'intervento a livello unionale, una disciplina pervasiva che incide profondamente su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell'ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro. Peraltro, le norme di armonizzazione non si limitano alla definizione dei reati e delle relative sanzioni ma investono

in modo ultroneo anche la disciplina dei termini di prescrizione nonché le circostanze aggravanti ed attenuanti;

sottolineata in ogni caso l'opportunità di operare, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi più approfondita dei numerosi profili di criticità richiamati in precedenza, avendo acquisito le necessarie

valutazioni d'impatto predisposte dalla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali). COM(2023) 166 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (COM (2023)166);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso dell'esame della proposta;

rilevato che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012;

premessi che:

gli obiettivi perseguiti dalla iniziativa legislativa sono complessivamente condivisibili, essendo essa intesa a proteggere i consumatori e le imprese dal *greenwashing*. In particolare, le misure proposte mirano, per un verso, a consentire ai consumatori di assumere decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili. Per altro verso, esse sono volte a migliorare la certezza del diritto e le condizioni di parità nel mercato interno nonché a stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività;

le disposizioni della proposta danno anche seguito alle richieste che erano state formulate nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa ai fini di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti;

rilevato che la proposta, alla luce del suo scopo principale e del contenuto, è

correttamente fondata sull'articolo 114 del TFUE. Essa infatti ha un effetto diretto e significativo sul funzionamento del mercato interno, in quanto è volta ad introdurre norme uniformi per la commercializzazione di beni e servizi con asserzioni relative alla protezione dell'ambiente, superando le profonde differenze nelle legislazioni nazionali in materia. Ciò consentirebbe alle imprese di meglio competere nel mercato interno, eliminando oneri di conformità inutili e distorsioni di concorrenza, e ai consumatori di prendere decisioni di acquisto ottimali nel medesimo mercato;

considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

è necessario intervenire in materia a livello di Unione europea dato che se gli Stati membri agissero singolarmente per superare le lacune dell'assetto vigente rischierebbero di adoperare sistemi basati su metodi e approcci diversi, determinando una ulteriore frammentazione del mercato interno;

l'introduzione di norme armonizzate per le asserzioni ambientali presenta un evidente valore aggiunto dal momento che comporterebbe presumibilmente costi di conformità inferiori per le imprese, assicurerebbe la certezza del diritto e limiterebbe la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli;

evidenziato che la proposta risulta coerente anche con il principio di proporzionalità in quanto:

la proposta reca un numero limitato di prescrizioni uniformi e garantisce

trasparenza e credibilità dei marchi nei confronti degli utenti;

pur mancando, all'interno della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, una stima accurata dei potenziali costi in capo agli enti che gestiscono i marchi ambientali, alle imprese e alle autorità di controllo, è presumibile che essi non siano sproporzionati e siano compensati almeno in parte dalla uniformità e certezza della disciplina applicabile;

la proposta non impone alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili;

la nuova disciplina non si applica opportunamente alle microimprese, salvo che queste desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale;

è apprezzabile che la proposta, in coerenza con il principio di proporzionalità, richieda agli Stati membri di assistere le piccole e medie imprese nell'applicare la direttiva, adottando misure di sostegno finanziario nonché per l'accesso a finanzia-

menti, la formazione specializzata per i dirigenti e il personale e l'assistenza tecnica e organizzativa. Occorre tuttavia assicurare che questi interventi possano essere adottati da ciascuno Stato in modo semplice e in tempi ragionevoli per evitare svantaggi competitivi per le PMI. In particolare, tenuto conto che alcune di tali misure, soprattutto se di carattere finanziario, potrebbero essere classificate come aiuti di Stato andrebbe valutata l'adozione di un apposito regolamento di esenzione per categoria;

ritenuto altresì che il ricorso allo strumento della direttiva è appropriato alla luce del quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione, a garantire la tutela dei consumatori in un settore che peraltro è già regolamentato da direttive;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.